



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa

A.C. 4465

Nota di verifica n. 562

19 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4465
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa
Relatore per la Commissione di merito:	Quintarelli
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2098), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Quito il 20 novembre 2009.

Il testo del disegno di legge di ratifica è stato modificato, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, al fine di aggiornare i riferimenti temporali all'anno finanziario 2017. Inoltre, in conformità al parere condizionato reso dalla 5^a Commissione, sono stati soppressi i commi da 2 a 4, dell'art. 3, che prevedevano l'applicazione della procedura di monitoraggio degli oneri, disciplinata dall'art. 17, comma 12, della legge 196/2009, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 163/2016. Sono state, inoltre, apportate modifiche alla formulazione della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2017
Art. 3 disegno di legge di ratifica	5.012

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 2: prevede, nell'ambito delle attività di cooperazione nel settore della difesa tra Italia	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo di cooperazione comporta nuovi e

ed Ecuador, lo svolgimento di eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti. In particolare, si prevede che detti incontri si tengano con cadenza alternata a Roma e a Quito (paragrafo 2).

maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, che nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali consultazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, tali incontri si terranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Quito.

Nell'ipotesi dell'invio a Quito di 2 rappresentanti nazionali (1 dirigente militare e 1 ten. col/magg), con una permanenza di 3 giorni, le relative spese, per un importo complessivo di **euro 5.012,00** sono quantificate nei termini riportati a seguire:

- 400,00 (pernottamento): 100,00 euro x 2 notti x 2 persone;
- 232,00 euro (diaria dirigente militare): 77,45 euro x 3 gg.;
- 216,00 euro (diaria ten. col/magg.): 72,05 euro x 3 gg.;
- 4.164,00 euro [(biglietto aereo A/R): 1.983,00 + 99,00 euro (maggiorazione 5% biglietti) x 2 persone].

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche componenti del suddetto onere, con particolare riguardo alla diaria spettante al personale in missione secondo importi diversi in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale, si rinvia al testo della relazione tecnica. A tale riguardo, la relazione tecnica, in particolare, evidenzia che tali importi vengono ridotti di un terzo, dal momento che l'alloggio viene corrisposto come voce autonoma di spesa.

Articolo 4: prevede che la cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà assumere le seguenti modalità:

- visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili (lettera a);
- scambio di esperienze tra esperti delle Parti (lettera b);
- incontri istituzioni della difesa equivalenti (lettera c);
- scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (lettera d);
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (lettera e);
- partecipazione ad esercitazioni militari (lettera f);
- partecipazione ad operazioni umanitarie e

La **relazione tecnica**, con riguardo all'articolo 4, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività indicate da tale articolo verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di visite di delegazioni di alto livello delle istituzioni della difesa, scambio di esperienze tra esperti delle Parti e incontri [lett. a), b) e c)] sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte della Parte richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (lett. d), di partecipazione a conferenze e seminari (lett. e), a

di mantenimento della pace (<u>lettera g</u>); • visite di navi e aeronavi militari, (<u>lettera h</u>); • scambio nel campo di eventi culturali e sportivi (<u>lettera i</u>); • supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi ai materiali di difesa (<u>lettera j</u>); • altri settori militari d'interesse comune per entrambe le Parti (<u>lettera k</u>).	esercitazioni militari (<u>lett. f</u>) e a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (<u>lett. g</u>), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; • l'eventuale richiesta di visite a mezzi navali ed aerei (<u>lett. h</u>), di scambi nell'ambito di eventi culturali e sportive (<u>lett. i</u>), nonché di supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi relativi alla difesa (<u>lett. j</u>) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte della Parte richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al pari, in generale, delle forme di collaborazione su tutti gli altri programmi e attività di interesse comune (<u>lett. k</u>).
Articoli 5 e 6: disciplinano le attività e le modalità di cooperazione nel campo degli armamenti e dei materiali per la difesa.	La <u>relazione tecnica</u>, con riguardo agli <u>articoli 5 e 6</u>, afferma che le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di <i>procurement</i> con l'Ecuador e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 8: prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, ivi incluse: • le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione di malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme (<u>paragrafo 1, lett. a</u>); • le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto (<u>paragrafo 1, lett. b</u>). Ferme restando le disposizioni di cui al <u>paragrafo 1, lett. b</u>), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale e ove necessario presso altre strutture sanitarie a condizione che la Parte inviante ne sostenga la spesa (<u>paragrafo 2</u>). <u>Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti</u> (<u>paragrafo</u>	La <u>relazione tecnica</u>, con riferimento all'<u>articolo 8, par. 2</u>, afferma che le eventuali cure mediche d'urgenza saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.

3).	
Articolo 9: prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione nell'ambito dell'Accordo, sarà a carico della Parte inviante e di comune accordo (<u>paragrafo 1</u>). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attività, ai sensi dell'Accordo, le stesse rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo (<u>paragrafo 2</u>).	La relazione tecnica , in relazione all' <u>articolo 9</u> , concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinato dall'Accordo in esame, evidenzia che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Articolo 13: prevede che le Parti possano stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione (<u>paragrafo 1</u>). I Programmi di sviluppo dell'Accordo e i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador, in stretto coordinamento con i Ministeri degli esteri di entrambi i Paesi (<u>paragrafo 3</u>). L'accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti (<u>paragrafo 4</u>).	La relazione tecnica in merito all' <u>articolo 13</u> , afferma che qualora vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, verrà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dalle spese di cui all' <u>articolo 2, paragrafo 2</u>) dell'Accordo, valutati in euro 5.012 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, a carico delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019 (<u>comma 1</u>)	La relazione tecnica , con riguardo al comma 1 si limita a ribadire il contenuto della disposizione.
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all' <u>articolo 2</u> dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<u>comma 1</u>). Agli oneri derivanti dall' <u>articolo 9</u> dell'Accordo (risarcimento danni) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (<u>comma 2</u>).	La relazione tecnica non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono valutati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 5.012 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da due ufficiali, di cui uno con qualifica dirigenziale, a Quito per partecipare agli incontri periodici tra rappresentanti delle Parti che, in base all'articolo 2, paragrafo 2,

dell'Accordo, si svolgeranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Ecuador. Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia. In merito alla decorrenza dell'onere dal 2017, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che la prima riunione periodica si svolga nel 2017 in Ecuador.

Con riguardo alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore, le attività previste dall'articolo verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte previo rimborso delle relative spese.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 9, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nulla da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza (articolo 8, paragrafo 2) in favore del personale militare della Parte inviante, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, valutati in euro 5.012 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, fermo rimanendo che, pur in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si fa presente comunque che – come già rilevato dalla Commissione bilancio in precedenti occasioni – trattandosi di oneri "valutati", dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

Si segnala infine che il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica precisa che agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione, in caso di conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e dunque saranno sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.